

N. 1250-1/2018 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA, nel procedimento *ex art.* 700
c.p.c. promosso

da

[REDACTED]

contro

ASST [REDACTED] DI [REDACTED]

letti gli atti,

esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 26.7.2018,

osserva,

IN FATTO

[REDACTED], con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato il 5.6.2018 ed introdotto contestualmente alla causa di merito, conveniva in giudizio ASST [REDACTED] [REDACTED] innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, lamentando l'illegittimità del diniego opposto da controparte al rilascio dell'attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. ticket sanitario).

Nel dettaglio, il ricorrente deduceva di avere richiesto protezione internazionale, di essere titolare di permesso di soggiorno in pendenza di giudizio, di essere ospite presso un connazionale e di essere privo di reddito.

Egli esponeva altresì di aver domandato l'esenzione dal c.d. ticket sanitario in considerazione della propria condizione di indigenza (codice E02), ottenendo una risposta negativa da parte di ASST [REDACTED] DI [REDACTED] a motivo del fatto che la normativa riconoscerebbe un simile beneficio soltanto ai soggetti disoccupati e non anche a coloro che siano inoccupati.

[REDACTED] chiariva di avere la necessità di accedere a cure mediche in relazione, in particolare, alle conseguenze di una ferita di arma da fuoco subita nel Paese di



origine, soffrendo di una grave alterazione nella deambulazione.

Parte ricorrente precisava, inoltre, di avere potuto usufruire di assistenza medica esclusivamente in ragione del sostegno ricevuto da associazioni volontarie, eseguendo degli esami e degli accertamenti all'esito dei quali era stata riscontrata una malattia cronica, rispetto alla quale aveva potuto iniziare a fruire di cure a carico del servizio pubblico.

Egli rappresentava che tale ultima esenzione non comprendeva, ad ogni modo, le terapie previste per il trattamento dell'arto inferiore, dal costo di alcune centinaia di euro al mese, indispensabili per il recupero di una corretta deambulazione e per l'incremento delle possibilità di occupazione lavorativa.

~~XXXXXXXXXX~~, in considerazione di tutto ciò, sosteneva che il diniego opposto da parte resistente fosse illegittimo poiché assunto in violazione dell'art. 19 d.lgs. 150/2015, norma che aveva superato, abrogandola, la distinzione tra disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata e stato di disoccupazione di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. 181/2000.

Ancor più in particolare, il ricorrente richiamava la nozione unitaria di non occupazione stabilita dalla novella legislativa in relazione all'erogazione di prestazioni di carattere sociale, soggiungendo di avere in ogni caso presentato dichiarazione di immediata disponibilità lavorativa presso il competente Centro per l'impiego.

Al contempo, ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ affermava che il provvedimento negativo adottato da ASST ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ DI ~~XXXX~~ dovesse ritenersi in contrasto sia con il disposto di cui all'art. 7, par. 4, dir. 2013/33/UE, in materia di accoglienza di persone richiedenti la protezione internazionale, sia con la previsione di cui all'art. 32 Cost., in tema di cure gratuite assicurate agli indigenti.

Infine, parte ricorrente evidenziava il timore di poter subire un danno grave ed irreparabile in relazione alle proprie condizioni di salute, le quali, in assenza delle cure necessarie al recupero dell'uso di una corretta deambulazione, sarebbero destinate a peggiorare sino a poter rendere cronica la patologia.

Sotto altro profilo, poi, ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXX~~ deduceva che un eventuale ritardo nell'accesso alle cure mediche in esenzione avrebbe ulteriormente ridotto le proprie possibilità di intraprendere attività lavorative.

In conclusione, il ricorrente domandava di accertare il proprio diritto ad ottenere le cure del caso con oneri esclusivamente a carico del servizio sanitario, con il rilascio in via d'urgenza dell'attestato di esenzione dalla compartecipazione dal c.d. ticket sanitario (codice E02).

Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.



ASST ~~XXXX XXXXXX~~ DI ~~XXXX~~, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.

All'udienza del 26.7.2018, il Giudice invitava alla discussione e, all'esito, si riservava di decidere.

IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito illustrate.

Sussiste, in primo luogo, il requisito del *fumus boni iuris*.

Occorre al riguardo rilevare che parte convenuta ha negato il rilascio dell'esenzione dal c.d. ticket sanitario (codice E02) in quanto *"nelle more del parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla luce della nuova definizione di 'stato di disoccupazione' introdotta dall'art. 19, comma 1, del recente D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 (c.d. Jobs Act) si rappresenta, infatti, che il diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria attualmente riconosciuto ai soggetti disoccupati (soggetti che abbiano cessato per qualunque motivo un'attività di lavoro dipendente o autonomo, non ne abbiano un'altra in corso e siano iscritti al Centro per l'Impiego in cerca di nuova occupazione) non può essere riconosciuto anche ai soggetti 'inoccupati'"* (doc. 4, fascicolo ricorrente).

Orbene, si tratta di un diniego illegittimo in quanto, alla luce della normativa richiamata dalla medesima ASST ~~XXXX XXXXXX~~ DI ~~XXXX~~, ai fini del godimento di prestazioni di carattere sociale non risulta residuare alcuno spazio per differenziare la condizione di soggetti che siano disoccupati, avendo in precedenza svolto un'attività lavorativa, piuttosto che inoccupati, non avendo mai prestato alcuna forma di lavoro.

L'art. 19, c. 7, d.lgs. 150/2015 è difatti inequivoco nello stabilire che *"... le norme nazionali o regionali ed i regolamenti che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non occupazione"*.

Nello stesso senso, peraltro, si è già espressa la giurisprudenza di merito in relazione ad una fattispecie del tutto corrispondente alla presente, laddove ha rilevato che *"ciò che rileva ... è lo stato di non occupazione, non rilevando più invece la circostanza che l'interessato abbia in precedenza svolto attività lavorativa"* (Trib. Roma, sent. 17.2.2017).

Analogamente, l'Amministrazione statale ha osservato che *"l'art. 19, comma 7 del decreto legislativo n. 150/2015 ... vincola la fruizione di prestazioni di carattere sociale esclusivamente alla condizione di non occupazione. E' evidente, pertanto, che ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione dal ticket, le Aziende Sanitarie dovranno tener conto della intervenuta modifica legislativa"* (circ. Min. Lavoro n. 5090 del 4.4.2016).

Non appare pertanto esservi dubbio in ordine al fatto che l'esenzione dal c.d. ticket sanitario spetti a ~~XXXX XXXXXX~~ indipendentemente dal fatto che egli sia un soggetto



inoccupato piuttosto che una persona disoccupata.

*

Sussiste, in secondo luogo, altresì il requisito del *periculum in mora*.

Giova al riguardo osservare che, in via generale, non ogni ipotesi di danno può autorizzare il ricorso alla tutela cautelare, non essendo infatti sufficiente che il soggetto ricorrente lamenti il timore di un nocumento, essendo invece necessario che, secondo la sua prospettazione, tale danno rischi di risolversi in un pregiudizio grave, irreparabile e non integralmente risarcibile, ove l'intervento del Giudice non fosse tempestivo.

Ebbene, nel caso di specie ~~XXXXX~~ manifesta il timore di vedere le proprie condizioni di salute deteriorarsi, laddove dovesse attendere l'esito del giudizio ordinario onde poter conseguire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il ricorrente, in altri termini, invoca una tutela d'urgenza atta ad evitare una grave compromissione del proprio diritto di salute, richiamandone il fondamento costituzionale, e di ciò si deve tenere conto nel rilevare che la possibilità di un peggioramento della patologia del ricorrente determinerebbe un pregiudizio di incerta reversibilità, sottratto ad una tutela piena ed effettiva, con una potenziale lesione di una posizione giuridica soggettiva qualificata come fondamentale dall'art. 32 Cost.

D'altro canto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che *"allorquando una domanda cautelare abbia ad oggetto, come è nella specie, il provvedimento d'urgenza a tutela del primario ed insopprimibile diritto alla salute, il pregiudizio affermato è sempre da considerarsi irreparabile ed imminente"* (Trib. Firenze, ord. 1.8.2014).

Tenuto conto che ~~XXXXX~~ richiede di poter essere esentato dal pagamento del c.d. ticket sanitario per ragioni di assoluta indigenza (cfr. doc. 7, fascicolo ricorrente) e formula tale domanda in stretta correlazione alle precarie condizioni di salute in cui versa (cfr. docc. 11-15, fascicolo ricorrente), rappresentando altresì il rischio di vedere definitivamente compromesse le possibilità di guarigione o di miglioramento in assenza di adeguate e costanti cure mediche, si deve allora concludere nel senso che il timore di nocumento prospettato dal ricorrente vada senz'altro considerato come grave ed irrimediabile.

*

Alla luce di tutto ciò, la richiesta avanzata in sede cautelare da ~~XXXXX~~ risulta soddisfare i presupposti di legge per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che imponga a ASST ~~XXXXX~~ DI ~~XXXXX~~ di rilasciare immediatamente l'attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (codice



E02) in favore del ricorrente.

La regolazione delle spese di lite è rimessa alla decisione definitiva.

P.Q.M.

dispone che ASST ~~MI, CIOCCA, MA~~ DI ~~MI~~ \ rilasci immediatamente l'attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (codice E02) in favore di ~~MI, CIOCCA~~ spese al definitivo;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Brescia, 30/07/2018

IL GIUDICE

dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA



